

**Ricorso proposto il 15 novembre 2016 — Glaxo Group/EUIPO — Celon Pharma (SALMEX)****(Causa T-803/16)**

(2017/C 022/62)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti**

*Ricorrente:* Glaxo Group Ltd (Brentford, Regno Unito) (rappresentanti: S. Baran e S. Wickenden, barristers, R. Jacob ed E. Morris, solicitors)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Celon Pharma S.A. (Łomianki, Polonia)

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Titolare del marchio controverso:* Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea figurativo di colore marrone chiaro/caffè e bianco contenente l'elemento denominativo «SALMEX» — Marchio dell'Unione europea n. 9 849 191

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Dichiarazione di nullità

*Decisione impugnata:* Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 31 agosto 2016 nel procedimento R 2108/2015-4

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO e la controinteressata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute della ricorrente in ogni fase del procedimento di opposizione e di ricorso, incluse le spese del presente procedimento.

**Motivo invocato**

La commissione di ricorso ha commesso un errore di diritto, avendo adottato una decisione contraria all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in quanto essa, in primo luogo, ha erroneamente ritenuto che l'uso effettivo del marchio francese da parte del richiedente la nullità non costituisse una forma accettabile di uso ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 e, in secondo luogo, ha erroneamente ritenuto che l'uso effettivo del marchio francese da parte del richiedente la nullità non costituisse un uso del marchio francese relativamente ai prodotti «inalatori».

---

**Ricorso proposto il 16 settembre 2016 — LG Electronics/EUIPO (Dual Edge)****(Causa T-804/16)**

(2017/C 022/63)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

*Ricorrente:* LG Electronics, Inc. (Seoul, Repubblica di Corea) (rappresentante: M. Graf, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea denominativo «Dual Edge» — Domanda di registrazione n. 14 463 178

*Decisione impugnata:* Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 2 settembre 2016 nel procedimento R 832/2016-2

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

### **Motivo invocato**

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009.

---

## **Ricorso proposto il 16 novembre 2016 — IPPT PAN/Commissione e REA**

**(Causa T-805/16)**

(2017/C 022/64)

*Lingua processuale: l'inglese*

### **Parti**

*Ricorrente:* Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN) (Varsavia, Polonia)  
(rappresentante: M. Le Berre, avvocato)

*Convenute:* Commissione europea, Agenzia Esecutiva per la Ricerca (REA)

### **Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione controversa della Commissione;
- dichiarare che la Commissione è incorsa in errore nell'emettere la nota di addebito n. 3241514040 (come ridotta dalla nota di credito n. 3233160082) e che il corrispondente importo di EUR 67 984,13 non è dovuto dal ricorrente;
- dichiarare che la Commissione e la REA devono pagare al ricorrente l'importo di EUR 69 623,94 per il progetto SMART-NEST, oltre agli interessi a decorrere dalla data della decisione;
- dichiarare che il ricorrente non è tenuto a pagare un risarcimento forfettario alla Commissione per i progetti KMM-NOE e BOOSTING BALTIC;
- condannare la Commissione alle spese.

### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso di annullamento ai sensi dell'articolo 263 TFUE, il ricorrente deduce sette motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 47 e 43 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riguardanti il diritto di accedere alla giustizia e di rivolgersi al mediatore.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dei contratti per i progetti KMM-NOE, BOOSTING BALTIC e SMART-NEST e del diritto belga applicabile.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del regolamento finanziario e del regolamento finanziario delegato della Commissione.